



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Udienza del 07/10/2022

N. 9758/2021

**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Lavoro**

**Il Giudice di Milano**

Dottorssa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

██████████ s. ██████████ nato a Trani (BT) e  
residente in Milano (MI) via ██████████ con l'Avv.to ██████████  
██████████ l'Avv.to ██████████ e l'Avv.to ██████████  
██████████ elettivamente domiciliato in Milano (MI), ██████████ Indirizzo  
Telematico ██████████  
██████████

**RICORRENTE**

contro

██████████ s.r.l. ██████████ in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore* ██████████ con sede in Milano, ██████████ con l'Avv.to ██████████  
██████████ elettivamente domiciliata in Milano (MI), ██████████  
Indirizzo Telematico ██████████

**RESISTENTE**





## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.12.2021 l'architetto [REDACTED] in qualità di *ex* collaboratore della [REDACTED] s.r.l., ha chiesto la riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo intercorso con la convenuta dal giorno 4 gennaio 2010 al giorno 31 dicembre 2021 a causa delle concrete modalità di svolgimento dello stesso, in quanto sostanziatosi in un rapporto di lavoro subordinato, *ex art.* 2094 c.c.; in subordine, ha chiesto l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato al predetto rapporto in quanto svoltosi con le modalità previste dall'art. 2, d.lgs. 81/2015, *id est* come "collaborazione eterorganizzata".

Ha esposto come, dall'anno 2003, abbia svolto un'attività di consulenza presso la convenuta, inquadrata correttamente in un genuino rapporto di lavoro autonomo, ossequiante gli schemi del lavoro libero professionale.

Ritiene che, dal gennaio 2010, a dispetto del *nomen iuris* attribuito dalle parti in causa siano radicalmente mutate le modalità di svolgimento del rapporto; a sostegno di tale assunto, parte ricorrente sottolinea come, sia nel contratto datato 4 gennaio 2010 (documento 3 parte ricorrente), sia nel concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti, siano ravvisabili sufficienti indici sottendenti una subordinazione di fatto.

A causa di ciò, ritiene esser stato destinatario di un trattamento economico e normativo deteriore, e chiede che gli venga riconosciuto il diritto al ristoro delle spettanze di fine rapporto per un ammontare di € 39.158,13, formulando espressa riserva di separata azione per il riconoscimento delle differenze contributive e retributive ove accolte le pretese avanzate.

Ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:

1. *“Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta con decorrenza dal 4 gennaio 2010, o altra data di giustizia, sino al 31 dicembre 2020, ovvero in subordine la natura etero-organizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, d.lgs. 81/2015, del rapporto di*





- lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta con effetto dal 1° gennaio 2016, o altra data di giustizia, sino al 31 dicembre 2020;*
- 2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti per la qualifica di Quadro ai sensi del CCNL Grafici Editoriali, o diversa qualifica di giustizia;*
  - 3. condannare in ogni caso la convenuta al pagamento del TFR nella misura di Euro 39.185,13, o altra somma di giustizia, oltre rivalutazione, con espressa riserva di separata azione per le ulteriori differenze retributive maturate sulle singole voci retributive legali e contrattuali, nonché per le differenze contributive e il danno pensionistico;*
  - 4. con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.*
  - 5. con condanna al rimborso delle spese di lite per soccombenza, ex art. 91 c.p.c.,*
  - 6. da liquidarsi secondo i valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, come da nota spese allegata, oltre al rimborso del contributo unificato versato nella misura di Euro 259,00”.*

Con memoria del 01.04.2022 si è costituita la società [REDACTED] s.r.l. che, in relazione alle contestazioni *ex adverso* formulate, ne ha rilevato l'infondatezza in fatto e in diritto, sostenendo la corretta qualificazione del rapporto di lavoro *de quo*, in quanto sarebbe manifestazione di volontà dalle parti in causa la stipula di un rapporto di consulenza, e per tal motivo non si potrebbe prescindere da tale qualificazione, essendo a *fortiori* lo stesso ricorrente ad aver richiesto tale tipologia contrattuale.

Argomenta inoltre come, sulle circostanze dedotte da parte ricorrente a sostegno della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato/eterorganizzato, non sia stato assolto l'onere probatorio, in quanto i pochi elementi portati all'esame del giudicante sarebbero non suffragati da alcuna prova.

Infine, anche ove venissero accolte le pretese avversarie, sostiene come parte attorea non avrebbe alcun diritto alle differenze retributive, anche a titolo di T.F.R., in quanto gli emolumenti riconosciutigli sono stati ampiamente superiori a quelli che il CCNL prevede per i dipendenti inquadrabili nella categoria Quadro

Ha pertanto concluso in tal senso:







*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria del caso, così giudicare:*

- rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Ci si oppone all’ integrazione delle domande non rassegnate tempestivamente nelle conclusioni;*
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.*

All’udienza del 07.10.2022, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione all’esito della quale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato del quale è stata data lettura.

\*\*\*

Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

In merito ai fatti di causa, le versioni delle parti riguardanti il concreto svolgimento del rapporto di lavoro sono difformi e confliggenti; risulta agevole, per una migliore comprensione delle dinamiche sottese all’accertamento della natura del rapporto *de quo*, distinguere tra ciò che si riscontra documentalmente, ciò che è pacifico tra i contendenti e ciò che è invece controverso.

Risulta documentalmente come il ruolo di Direttore Commerciale sia stato formalmente ricoperto: dal 2001 al 2012 dal dott. [REDACTED] Amministratore Delegato *pro tempore* (documento 8 parte resistente); dal 2013 al 2016 dal dott. [REDACTED] (documento 9 parte resistente); dal 2016 al 2019 dal dott. [REDACTED] (documento 10 parte resistente); dal gennaio 2020 dal dott. [REDACTED] il quale ha delegato per tale ruolo il dott. [REDACTED] (documenti 11 e 12 parte resistente).

Si ravvisa come, nel periodo intercorrente i giorni 4 gennaio 2010 e 31 dicembre 2020, sia stato stipulato un contratto tra le parti in causa (documento 3 parte ricorrente) conferente a parte ricorrente un incarico di “consulenza” professionale, comprendente i seguenti compiti:

- 1. definizione delle strategie commerciali, dei piani commerciali annuali, analisi periodica dei risultati*
- 2. coordinamento dell’attività degli agenti, affiancamento e formazione degli agenti*







3. *attività di rappresentanza nelle principali manifestazioni fieristiche e agli eventi delle aziende industriali*
4. *l'attività di promozione delle vendite presso le aziende del portafoglio riservato alla direzione, specificate nell'elenco allegato.*

Venivano indicati obblighi specifici assunti da parte ricorrente, quali garantire, in particolare:

- a. *partecipazione alle principali fiere dei settori nei quali operano i motori di ricerca sopra indicati ( [REDACTED] ecc...)*
- b. *affiancamento agli agenti nelle visite alle aziende, per almeno quattro giornate per agente, nell'arco dell'anno*
- c. *visita semestrale alle aziende del portafoglio riservato alla direzione commerciale, allo scopo di illustrare i risultati di audience e di raccogliere segnalazioni su nuove esigenze di servizio.*

Documentalmente si rinviene inoltre che: la durata di tale attività di consulenza fosse stabilita come annuale, rinnovabile tacitamente e con disdetta da darsi con un termine di almeno sei mesi; le modalità di pagamento del compenso fossero ricorrenti, e lo stesso veniva quantificato nella misura di € 32.000,00 lordi/annui, oltre IVA con l'aggiunta di una parte variabile commisurata ai volumi di fatturato generati dall'attività professionale svolta dal ricorrente; infine venivano riconosciuti *“rimborsi spese per viaggi e trasferte nel limite di 6.000,00 (seimila) Euro più IVA, all'anno”*.

Si riscontra, da allegazioni riguardanti le fatture emesse da parte ricorrente, come lo stesso abbia prestato la sua attività lavorativa continuativamente e in maniera pressoché esclusiva per la convenuta, emergendo come l'architetto abbia emesso le stesse, nel corso dell'intero rapporto protrattosi per oltre dieci anni, per soggetti diversi in sole tre occasioni, di cui una riguardante la fattura di un autovettura (documento 19 parte ricorrente).

Dalle fatture suddette è inoltre emerso come il rimborso spese, previsto dal contratto di consulenza, sia stato riconosciuto a favore del ricorrente per viaggi riguardanti diverse località ed eventi inerenti l'attività professionale in numero di ottantasette volte (documento 19 parte ricorrente).

Inoltre, documentalmente, si ravvisa come al ricorrente siano state assegnati: un autovettura aziendale, in *“considerazione delle mansioni attribuite che impongono frequenti spostamenti”* (documento 7 parte ricorrente), un indirizzo *e-mail* aziendale e





un'utenza telefonica aziendale (documento 5 parte ricorrente) e un biglietto da visita aziendale, contenente i contatti predetti e indicante la qualifica del ricorrente come "top client" e come "direttore commerciale" (documento 6 parte ricorrente).

Si riscontra anche come, nei piani ferie dei lavoratori inquadrati con contratto di lavoro subordinato, il nome di parte ricorrente non venga ricompreso (documento 29 parte resistente).

Infine, viene anche documentalmente allegato che l'arch. [REDACTED] in data 28 luglio 2020 ha effettuato il recesso dal contratto di "consulenza", ossequiando i sei mesi di preavviso previsti (documento 30 parte resistente); in data 16 marzo 2021, per il tramite dei propri legali, ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (documento 31 parte resistente).

Risulta pacifico tra le parti che all'arch. [REDACTED] fosse stata assegnata una postazione di lavoro fissa presso la sede della Società, [REDACTED] e che lo stesso in costanza del rapporto di lavoro in discorso si fosse cancellato dall'albo degli Architetti.

Si controverte tra le parti sul tenore del rapporto intrattenuto tra il lavoratore e la direzione aziendale: parte ricorrente sostiene di essere come sia stato destinatario di indicazioni e direttive in relazione alle attività commerciali assegnategli, e abbia dovuto fornire riscontro sulle attività svolte (documenti 8, 9, 10 e 11 parte ricorrente); inoltre, si sarebbe interfacciato quotidianamente con i dipendenti facenti parte della redazione della convenuta, a cui impartiva a sua volta istruzioni (documento 12 parte ricorrente).

Tale assunto viene contestato da parte resistente, la quale sostiene che, salvo quanto necessario per l'esecuzione dell'attività oggetto del contratto tra le parti (documento 3 parte ricorrente) non fossero state impartite indicazioni o direttive al ricorrente; inoltre, lo stesso, non avrebbe, a sua volta, impartito alcuna istruzione al personale amministrativo.

È oggetto anche di controversia la circostanza che il lavoratore abbia svolto attività di "rappresentanza nelle principali manifestazioni fieristiche e agli eventi delle aziende industriali", come previsto contrattualmente: la convenuta, difatti, sostiene di non aver mai autorizzato il ricorrente a presentarsi come rappresentante della stessa.

In ottica di una migliore comprensione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti e per saggiare la consistenza delle allegazioni presentate in giudizio, si è proceduto allo svolgimento di attività istruttoria.







Nello specifico sono stati escussi testimoni, che hanno riportato le dichiarazioni che seguono:

Il teste di parte ricorrente [REDACTED] ha così testimoniato: *“Sono [REDACTED] nato a Milano il [REDACTED] sono stato dipendente della convenuta dal 2001 sino al 2013-2014 in qualità di responsabile del marketing”.*

Interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: *“conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per diversi periodi. Lui era il direttore commerciale della società si occupava del business e svolgeva le attività inerenti alla sua funzione quindi si occupava di mettere sul portale della società le caratteristiche della stessa. Si occupava nei confronti dell'azienda della vendita degli spazi pubblicitari. Il signor [REDACTED] aveva un ufficio dedicato singolo che in quel periodo era accanto al mio. Il ricorrente era presente quotidianamente se non era in ufficio era di solito fuori per appuntamenti con i clienti. L'orario che osservavamo di solito era dalle 8 poi una pausa pranzo di circa un'ora fino alle 19. Il ricorrente riceveva ordini e direttive dall'amministratore [REDACTED] nonché dalla responsabile [REDACTED] I prezzi relativi agli spazi pubblicitari erano decisi dal ricorrente insieme all'amministratore delegato, in funzione del tipologia di cliente delle necessità dello stesso”.*

A domanda ha risposto: *“preciso che quando il ricorrente non era presente in ufficio noi ci domandavamo dove fosse in quanto di solito era presente quotidianamente di solito lo si contattava telefonicamente o lui ci contattava per darci indicazioni sui suoi spostamenti”.*

A domanda ha risposto: *“non so dire se quando non c'era aveva bisogno di chiedere autorizzazioni o permessi io questo non lo so essendo lui il direttore non so quali organizzazione avesse”.*

A domanda ha risposto: *“c'erano degli eventi di rappresentanza come il salone di Francoforte ai quali il ricorrente partecipava recandosi all'estero ovviamente. Non so rispondere sul fatto se l'offerta in queste fiere venisse rivolta ad aziende italiane o estere”.*

A domanda ha risposto: *“Io ho sempre dato per scontato che a questi eventi si recasse nell'interesse di web mobili te l'ho dato per scontato io ma non so cosa facesse in fiera perché non ero con lui. Venivano contattate in questa sede delle aziende anche italiane che però facevano pubblicità all'estero”.*

A domanda ha risposto: *“web mobili faceva pubblicità nel portale italiano. Non so se a questi viaggi partecipassero altri esponenti di web mobili”.*







La teste di parte resistente [REDACTED] ha così testimoniato: “Sono [REDACTED] nato a Milano [REDACTED] sono dipendente di web mobili dal 2007 fino ad oggi nella segreteria commerciale negozi e industrie”.

Interrogata sui capitoli di prova ha così risposto: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme occupava di pubbliche relazioni con l'industria del design il ricorrente non era presente quotidianamente in sede era stato messo a disposizione per lui un ufficio. Aveva un orario variabile dipendeva seconda degli altri impegni che doveva svolgere fuori. Se interfacciava l'amministratore [REDACTED] o con o con [REDACTED] [REDACTED] la decisione ultima veniva presa da loro qualsiasi decisione relativa ai clienti veniva presa da questi ultimi”.

A domanda ha risposto: “la funzione di direttore commerciale nel periodo che va dal 2010 al 2020 è stata svolta da diverse figure, in primo luogo, [REDACTED] poi successivamente [REDACTED] e quando è stato licenziato [REDACTED] ancora da [REDACTED] attualmente dal signor [REDACTED]. Il ricorrente non ha mai svolto la funzione di direttore commerciale. Io so che ricorrente svolgeva altre attività al di fuori di [REDACTED] perché faceva l'attività di architetto, nella stampante comune io per esempio ho trovato delle stampe di disegni. Stampava anche i biglietti per viaggi ed eventi che non erano inerenti a [REDACTED]”.

A domanda ha risposto: “per esempio la fiera di Francoforte non era inerente a [REDACTED] perché noi non partecipavamo a questo tipo di eventi. Il ricorrente godeva di completa autonomia il suo orario lo gestiva lui non doveva avvisare in caso di assenza. Non aveva permessi ferie non doveva mandare giustificativi in caso di assenza. Il direttore commerciale [REDACTED] o [REDACTED] non erano avvisati perché a volte chiedevano a noi se era in ufficio o dove trovarlo”.

A domanda risponde: “io ritengo che per le fiere all'estero il ricorrente non fosse rimborsato dalla società lo dico perché io tenevo il budget industria e in quello non erano previsti gli spostamenti del ricorrente non tenevo la contabilità. Per quanto riguarda le ferie si organizzava autonomamente e non doveva richiederle e non erano uguali a quelli degli altri dipendenti. Io non mi occupavo di gestione del personale ma lo dico in quanto avevamo uno schema Excel in cui noi dipendenti dovevamo inserire la richiesta delle ferie e in questo schema il ricorrente non compariva”.

A domanda risponde: “il mese di agosto nelle due settimane centrali l'azienda era chiusa”.





La teste di parte ricorrente [REDACTED] ha così testimoniato: “Sono [REDACTED] nata a Fiorenzuola D’Adda [REDACTED] conosco il ricorrente in quanto abbiamo rapporti di lavoro in quanto sono il direttore della rivista [REDACTED] e sono la compagna del ricorrente”.

Interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

Sul capitolo 23 della memoria, ammesso a prova contraria: “Allora il ricorrente non ha mai svolto attività in mio favore anche perché io dirigo una rivista che ha uno staff di 24 comprese due segretarie che sono assolutamente addette allo svolgimento dell’attività che ci serve per cui non abbiamo avuto bisogno di avvalerci della collaborazione del ricorrente. Allora spiego come funziona nel nostro settore il gran parte del fatturato viene dall’estero quindi chi vuol contattare anche aziende italiane deve però per forza partecipare anche alle fiere estere perché il gran parte del fatturato del nostro settore design e mobili si svolge all’estero. Quando il ricorrente si recava nelle fiere all’estero svolgeva attività per commerciale per [REDACTED] in quanto in queste fiere all’estero ci sono tutti gli amministratori delegati e direttori commerciali e direttori marketing delle aziende del settore. Erano presenti anche tutti gli agenti in generale dell’attività del settore e mi ricordo di avere incontrato anche [REDACTED] di [REDACTED] Preciso che ho incontrato anche [REDACTED] e [REDACTED] in fiere internazionali”.

A domanda risponde: “risulta che il signor [REDACTED] si recasse in queste occasioni per [REDACTED] perché a quanto ne so lavorava solo per [REDACTED] Allora ricordo che si è recato per [REDACTED] alla fiera di Colonia Parigi New York e anche altre fiere in Italia come per esempio quella di Bologna che è importante”.

La teste di parte resistente [REDACTED] ha così testimoniato: “Sono [REDACTED] nato a Treviglio [REDACTED] sono dipendente di [REDACTED] dal 2004 a tutt’oggi responsabile amministrativa”.

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso [REDACTED]”

A domanda ha risposto: “io mi occupo dei pagamenti a delle fatture sia dei clienti che anche dei collaboratori o dipendenti mi ricordo che nelle fatture proposte dal signor [REDACTED] c'erano dei buchi nella numerazione però devo dire pochi e sporadici si tratterà di 3 4 fatture in 10 anni”.







A domanda ha risposto: *“so che il ricorrente si recava all'estero per partecipare ad alcuni fiere ma non per [REDACTED] io ritengo che non fosse nell'interesse di [REDACTED] perché in quanto responsabile amministrativa ero a contatto con l'amministratore quindi sapevo che non era stato incaricato da [REDACTED] di recarsi a queste fiere. In qualità di responsabile amministrativa posso dire che i costi di questi spostamenti non venivano sostenuti da [REDACTED] Che io Ricordi per le fiere all'estero il ricorrente non aveva rimborsi spese per altre attività invece usufruiva di rimborsi”.*

Vengono mostrati alla teste i documenti sub 19; presa visione degli stessi, così ha dichiarato: *“Veramente non mi ricordo questi documenti in realtà non mi ricordo neanche delle fatture impostate in questo modo però può darsi”.*

A domanda ha risposto: *“io onestamente non mi ricordo mail da parte del ricorrente per rimborsi spese per viaggi all'estero non ricordo. Ricorrente non era tenuto a rispettare un orario specifico e neanche a presentare un piano ferie in quanto non ho mai inserito il nominativo del ricorrente né nei turni presenze né nei fogli presenza da mandare al consulente del lavoro; né nel piano ferie da mandare all'amministratore delegato per organizzare il lavoro durante il periodo estivo o di vacanze durante l'anno. Ricorrente era munito di un'autovettura aziendale per un periodo non ricordo non ricordo bene quale periodo è stato un periodo limitato. Si credo di ricordare che fosse dal 2016 al 2018. L'azienda nel periodo precedente al 2016 saldava le fatture del car sharing che erano intestate direttamente, il car sharing era utilizzato dal ricorrente e da altre persone di [REDACTED] in particolare [REDACTED] e due video makers che lavoravano con [REDACTED]*

Ricostruito in fatto il rapporto di lavoro, occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento: *in primis*, giova rammentare come la disciplina del lavoro subordinato, ex art. 2094 c.c., sia connotata dal cosiddetto “principio di indisponibilità del tipo” (si veda, *ex multis*, Corte cost. n. 121/1993, n.115/1994, n76/2015).

A tal fine, difatti, a prescindere dal *nomen iuris* attribuito dalle parti, la disciplina del lavoro subordinato prevale rispetto alle pattuizioni dell'autonomia privata, in guisa da rafforzare rendere inderogabili le tutele e le guarentigie poste a presidio del soggetto caratterizzato geneticamente da una sproporzione di forza contrattuale tra le parti contraenti, per l'appunto il lavoratore subordinato.

Ciò premesso, e largamente assodato che prevalga la sostanza rispetto alla forma nei rapporti fittiziamente autonomi ma in concreto subordinati, al giudice al quale si







avanza la richiesta di riqualificare il rapporto di lavoro si prospettano due alternative: affidarsi al classico metodo cd. “sussuntivo”, e quindi confrontare la fattispecie concreta con quella delineata *ex lege*, ricercando tutti gli indici caratterizzanti la subordinazione, come l’eterodirezione (intesa come assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro), corredata dai classici poteri datoriali, quali il potere gerarchico, disciplinare e di controllo o, nei casi in cui ciò non sia agevole, utilizzare il cd. metodo “tipologico”, un metodo che consente, tramite un giudizio di approssimazione e con l’ausilio di presunzioni semplici, di desumere un fatto ignoto la prova di un fatto noto (per l’appunto, la subordinazione), quando ciò sia sostenuto da indizi gravi, precisi e concordanti (*ex art. 2729 c.c., co.1*).

La giurisprudenza ha, inoltre, graduato la pervasività con cui effettuare l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, vista l’evidente difficoltà per talune categorie di rapporti lavorativi, concernenti attività intellettuali o altamente professionali, di riscontrare un’eterodirezione diretta, ravvisandosi il più delle volte una flebile eterodirezione.

Inquadrando il rapporto di lavoro oggetto di causa non può che riconoscersi come, parte ricorrente svolga un’attività che si concreta in un’attività intellettuale, connotata da spiccata professionalità, in quanto lo stesso è stato adibito a ricoprire il ruolo di Direttore Commerciale, che contrattualmente si occupa di *“definizione delle strategie commerciali, dei piani commerciali annuali, analisi periodica dei risultati; coordinamento dell’attività degli agenti, affiancamento e formazione degli agenti; attività di rappresentanza nelle principali manifestazioni fieristiche e agli eventi delle aziende industriali; l’attività di promozione delle vendite presso le aziende del portafoglio riservato alla direzione, specificate nell’elenco allegato”*.

È corretto, perciò, per dirimere la controversia volgere lo sguardo alla cd. subordinazione “attenuata” per riscontrare i criteri cardine da assumere nell’indagine sulla natura del rapporto: in tal senso, da ultimo la Suprema Corte ha ritenuto come *“in ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in presenza di prestazione con un elevato contenuto intellettuale (...) questa Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 359472011), potendosi*





ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato; in particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico- giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n. 3640/2020, Cass. n. 9463/2016, Cass. n. 7517/2012)” (Corte di Cassazione, ord. n. 12919/2022).

Ciò detto, giova puntualizzare un ulteriore aspetto delle pretese attoree qui avanzate: in subordine, parte ricorrente ha richiesto l'accertamento della natura eterorganizzata del rapporto, ex art. 2, d.lgs. 81/2015, per cui, a detta della stessa, dovrebbe pervenirsi al medesimo risultato dell'accoglimento della richiesta presentata in via principale.

Tale prospettazione è erronea per almeno due ordini di ragioni: *in primis*, in ricorso si fa riferimento alla “figura” delle collaborazioni eterorganizzate quale *tertium genus*, avallando tale tesi con la pronuncia della Corte di Appello di Torino, sentenza n. 26/2019: la pronuncia richiamata, però, è stata oggetto di giudizio da parte della Corte di Cassazione che, ai punti 38 e 39 riporta come “*non ritiene la Corte che sia necessario inquadrare la fattispecie litigiosa, come invece ha fatto la Corte di appello di Torino, in un tertium genus, intermedio tra autonomia e subordinazione, con la conseguente esigenza di selezionare la disciplina applicabile (...) Più semplicemente, al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione. Si tratta, come detto, di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie*” (Corte di Cassazione, sent. n. 1663/2020).

Il secondo ordine di ragioni implica il fatto che, il riconoscimento dell'esistenza di una collaborazione eterorganizzata, per l'effetto anche di quanto suesposto, non porti al







verificarsi dei medesimi effetti che si produrrebbero con una qualificazione del rapporto in subordinato *ex 2094 c.c.*, anche per il fatto che assumere una tale tesi significherebbe violare il principio di indisponibilità del tipo su richiamato, in quanto tale disciplina sarebbe derogabile dai commi successivi dell'art. 2, co.1 d.lgs. 81/2015: sempre sul punto, la Corte di Cassazione si è espressa per l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato come integrale, non escludendo come *“non possono escludersi situazioni in cui l'applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell'ambito dell'art. 2094 cod. civ.”* (Corte di Cass., cit., 1663/2020), non ravvisando un'equivalenza automatica degli effetti della disciplina del lavoro subordinato.

Chiarito ciò, addentrandosi nell'analisi del caso concreto, deve respingersi la prima prospettazione di parte resistente sulla necessità di dar peso alla circostanza presunta per cui sarebbe stato il lavoratore a voler tale qualificazione: come suddetto, il *nomen iuris* può esser punto di partenza per l'analisi della volontà delle parti nella stipula del contratto di lavoro, ma non può essere unico e ineludibile elemento determinante. E indubbio che, a prescindere dalla qualificazione data dalle parti al rapporto lavorativo, le circostanze sostanziali di fatto prevalgono, dando comunque adito alla riqualificazione del rapporto ove vengano riscontrati gli indici sufficienti a tal fine.

Sul concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo, non può che ravvisarsi come siano presenti plurimi indici sussidiari e sintomatici della subordinazione, *ex art. 2094 c.c.*: *in primis* il lavoratore è senza dubbio stato inserito e integrato, in guisa degli altri lavoratori subordinati, nell'organizzazione aziendale.

Sul punto non può che riscontarsi come, l'aver predisposto una postazione di lavoro *ad hoc* per lo svolgimento della prestazione lavorativa in sede, l'aver fornito un'autovettura aziendale, e in precedenza aver rimborsato le fatture di car sharing, l'aver concesso utilizzo di *account mail* e utenza telefonica con dominio aziendale, l'aver fornito biglietti da visita riportante l'intestazione della società e la qualifica come *“Top client”*, inteso come rappresentante per la trattativa con clienti importanti, e successivamente come *“Direttore generale”*, dimostrano che la società, datrice di lavoro, abbia inserito pienamente e stabilmente il lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Non coglie nel segno la tesi della convenuta per cui, parte di tali comportamenti siano stati volti in ottica di *“agevolare”* il lavoratore, posto che detti strumenti sono stati







conferiti con continuità e ciò è indice rivelatore del fatto che l'arch. ██████████ fosse alle dirette dipendenze di ██████████

L'uso delle locuzioni *“top client”* e *“direttore commerciale”* contesta la convenuta come siano da intendersi, per aziende di piccole dimensioni, volte a godere di maggiore considerazione: a ragion veduta, dalla lettura dei fatti di causa, appare congruente piuttosto il dato che il ricorrente, impiegato in rappresentanza della Società (si vedano le fatture riguardanti i 10 anni di rapporto lavorativo, in cui ottantasette riportano rimborsi per viaggi e spese, anche in località estere), abbia agito come ciò che effettivamente il biglietto da visita indicava, e cioè come Direttore Commerciale.

Inoltre, anche in ottica di comprendere il grado di soggezione del lavoratore, il ricorrente è stato soggetto a direttive programmatiche da parte della società, come si evince anche dalle *mail* allegate: e difatti, si riporta come, il dott. ██████████ si rivolga al ricorrente, nella *mail* del 23.01.2018 dando indicazioni in tal senso *“Convochiamo gli agenti: si comincia con 3 o 4. Bozza di contratto per loro. Gli dobbiamo spiegare la procedura: Chi gli fornisce il merchandising e info commerciale. Quando hanno il contratto a chi lo mandano. Ogni prospect in ██████████ Moduli contrattuali: modulo speciale presenza sul db (su richiesta di negozio o per aziende minime) ed eventuali altri (gold e platinum). Non si possono trasformare in agenti industria: massimo un giorno a settimana. Regole per eventuali affiancamenti”*; nella *mail* del 28 gennaio 2019, il dott. ██████████ invia istruzioni in ordine a *“Strategia commerciale. Rinnovi e Video Fuori Salone”*.

Tali indicazioni di ordine programmatico, in aggiunta all'istruttoria svolta, nella quale si riporta come il teste ██████████ abbia testimoniato che *“Il ricorrente riceveva ordini e direttive dall'amministratore ██████████ nonché dalla responsabile ██████████ I prezzi relativi agli spazi pubblicitari erano decisi dal ricorrente insieme all'amministratore delegato, in funzione del tipologia di cliente delle necessità dello stesso”*, provano che il ██████████ era assoggettato, seppur non a pervasivo e intenso potere direttivo, a indicazioni generali di carattere programmatico, in ossequio anche alla discrezionalità caratterizzante l'incarico ricoperto.

Va inoltre sottolineato come l'architetto fosse stabilmente preposto al gestione coordinamento e formazione degli agenti come risulta non solo dagli accordi contrattuali, ma anche dalla *mail* sopra riportata e come confermato dal teste ██████████





Ulteriori indici a favore della qualificazione del rapporto come subordinato appaiono le testimonianze assunte in istruttoria, per cui il teste [REDACTED] ha riportato come *“quando il ricorrente non era presente in ufficio noi ci domandavamo dove fosse in quanto di solito era presente quotidianamente di solito lo si contattava telefonicamente o lui ci contattava per darci indicazioni sui suoi spostamenti”*; seppur la teste Napoli di parte resistente abbia depresso apparentemente in senso opposto, dichiarando *“non era presente quotidianamente in sede era stato messo a disposizione per lui un ufficio. Aveva un orario variabile dipendeva seconda degli altri impegni che doveva svolgere fuori”* non necessariamente, viste le plurime fatture indicanti viaggi per lavoro, tale prospettazione indica che il ricorrente non si recasse nel posto di lavoro, ma non lo faceva ove aveva impegni, di non specificata natura, da svolgere al di fuori della sede lavorativa.

Inoltre, anche il rimborso totale delle spese dei viaggi effettuati è sintomatico della subordinazione, indicando l'assenza di assunzione di rischio di impresa da parte del [REDACTED] e difatti, nonostante convenuta sostenga non aver autorizzato alcuna rappresentanza in suo nome da parte del ricorrente, l'aver pagato viaggi con cadenza quasi mensile, e l'aver conferito l'incarico di Direttore Commerciale depone indubbiamente a favore del ricorrente, a dispetto di quanto detto dalla società.

Sul punto, inoltre, giova sottolineare come entrambe le testimoni di parte resistente siano state imprecise, e nello specifico la Responsabile Amministrativa [REDACTED] ha così testimoniato: *“so che il ricorrente si recava all'estero per partecipare ad alcuni fiere ma non per [REDACTED] io ritengo che non fosse nell' interesse di [REDACTED] perché in quanto responsabile amministrativa ero a contatto con l'amministratore quindi sapevo che non era stato incaricato da [REDACTED] di recarsi a queste fiere. In qualità di responsabile amministrativa posso dire che i costi di questi spostamenti non venivano sostenuti da [REDACTED] Che io Ricordi per le fiere all'estero il ricorrente non aveva rimborsi spese per altre attività invece usufruiva di rimborsi”*; tale assunto è stato smentito documentalmente, dall'allegato sub 19 in cui sono ricomprese le plurime fatture integranti anche i rimborsi per queste attività ; da ultimo, sempre da tali fatture emergono anche pagamenti con cadenza regolare e con un minimo non parametrato all'attività svolta, dimostrando la continuità della prestazione a favore della convenuta e l'assenza del rischio di impresa.

Da ultimo si osserva che risulta pacifica la circostanza che le mansioni di Direttore Commerciale affidate all'architetto [REDACTED] siano state, precedentemente alla







stipulazione del contratto del 4 gennaio 2010, svolte dallo stesso A.D. [REDACTED] mentre dopo la cessazione del rapporto di lavoro tali compiti sono stati avocati in parte alla Direzione Aziendale, in parte sono stati assegnati al sig. [REDACTED] avente un rapporto di lavoro subordinato con la [REDACTED] s.r.l.

Ebbene chiarito dalla Cassazione citata (cfr. Cass., cit., 12929/2022), la circostanza che il ruolo fosse svolto da lavoratori subordinati è un altro indice da cui desumere il carattere subordinato della prestazione resa dal ricorrente.

Per tutto quanto suesposto, si accerta la natura subordinata del rapporto intervenuto tra le parti con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella figura del Quadro del CCNL Grafici, la quale si applica a *«ai lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di impresa»*.

Alla luce di ciò, si condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto a titolo di differenze maturate sul trattamento di fine rapporto, € 39.158,13, accogliendo la domanda sul punto di parte ricorrente, come da conteggio riportato in ricorso al capitolo 35, che in quanto non dettagliatamente contestato, viene posto a fondamento della presente decisione,

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta e in favore della parte ricorrente.

### **P.Q.M.**

Accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta con decorrenza dal 4 gennaio 2010, sino al 31 dicembre 2020, con diritto del lavoratore all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti per la qualifica di Quadro ai sensi del CCNL Grafici Editoriali,

per l'effetto condanna la convenuta al pagamento del TFR nella misura di Euro 39.185,13, condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 5.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

07/10/2022







Il Giudice  
*Francesca Maria Claudia Capelli*

Sentenza redatta dal dott. Nicolas Timpanaro, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L.  
69/2013, sotto la supervisione del magistrato affidatario Francesca Maria Claudia Capelli.

